



Revisione dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (progetto di revisione del 18 gennaio 2007): spiegazioni

1. Introduzione

In occasione della votazione finale del 24 marzo 2006, le Camere federali hanno adottato la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (Protocollo aggiuntivo).

Per rendere la LPD conforme alle esigenze del Protocollo aggiuntivo, nel corso della presente revisione è stato modificato l'articolo 6 LPD concernente la comunicazione di dati all'estero. La revisione interessa anche l'articolo 11a LPD relativo al registro delle collezioni di dati: è stato infatti introdotto un obbligo di notifica e un determinato numero di eccezioni, segnatamente nell'ambito della designazione di un responsabile della protezione dei dati indipendente da parte del detentore della collezione di dati (art. 11a cpv. 5 lett. e LPD). Queste modifiche impongono un adeguamento dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). La revisione dell'ordinanza comprende inoltre una disposizione d'esecuzione relativa all'articolo 17a LPD concernente il trattamento automatizzato dei dati nell'ambito di sistemi pilota. Per svariate ragioni illustrate qui di seguito è stato infine necessario modificare ulteriori disposizioni dell'ordinanza in vigore. Ai fini della coerenza terminologica tra la LPD e l'avamprogetto di revisione dell'ordinanza sulla protezione dei dati (AP-OLPD) l'espressione «dichiarazione» è sostituita con «notifica».

2. Trattamento di dati personali da parte di privati (cap. 1 OLPD)

2.1 Diritto d'accesso (sezione 1)

2.1.1 Diritto d'accesso (art. 1 AP-OLPD)

L'attuale tenore del capoverso 2 dell'articolo 1 OLPD riprende semplicemente quello dell'articolo 8 capoverso 5 primo periodo LPD. Questa disposizione è dunque abrogata, ciò che è in linea con gli sforzi profusi attualmente nell'ambito dell'esame formale del diritto federale. Il nuovo capoverso 2 prevede che la domanda d'informazione e la comunicazione

dell'informazione richiesta possono avvenire per via elettronica, a condizione che determinate condizioni siano soddisfatte.

Giusta la lettera a vanno prese misure adeguate al fine di assicurare l'identificazione della persona interessata, che fa valere il suo diritto d'accesso, nell'ambito di scambi elettronici (cpv. 2 lett. a). Il detentore della collezione di dati deve infatti verificare se la persona che inoltra una domanda d'informazione corrisponde effettivamente a quella i cui dati sono trattati. Nella terminologia informatica non viene pertanto usato il termine «identificazione», ma «autenticazione». Ai fini della coerenza terminologica tra le presenti disposizioni e per non introdurre un termine aggiuntivo – oltretutto non facilmente comprensibile a tutti – viene impiegato anche in questa sede il termine «identificazione» e non «autenticazione».

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 lettera b, i dati della persona interessata vanno inoltre protetti dall'accesso o dalla consultazione di terzi non autorizzati in occasione della comunicazione dell'informazione. Ciò è ad esempio possibile codificando le e-mail o installando un collegamento Internet sicuro nel caso in cui gli interessati avessero accesso ai dati. Attualmente questa disposizione interessa in primo luogo il settore privato. Non si può tuttavia escludere che, in futuro, possa assumere un'importanza anche per il settore pubblico.

Le misure richieste variano a dipendenza del caso specifico: se si tratta di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità le esigenze saranno più severe rispetto a quelle poste nell'ambito di dati personali semplici.

2.2 Notifica delle collezioni di dati (sezione 2)

2.2.1 Notifica (art. 3 AP-OLPD)

Il rinvio di cui all'articolo 3 capoverso 1 AP-OLPD è modificato, perché l'articolo 11 capoverso 3 LPD è sostituito dall'articolo 11a capoverso 3 LPD rivista.

Il capoverso 2, secondo periodo, è soppresso, poiché il rilevamento periodico delle modifiche non corrisponde più alla realtà.

2.2.2 Eccezioni all'obbligo di notifica (art. 4 AP-OLPD)

L'attuale articolo 4 OLPD relativo alle collezioni di dati dei mezzi d'informazione è soppresso, perché le eccezioni previste da questa disposizione sono ora contemplate dall'articolo 11a capoverso 5 lettere c ed d della LPD rivista. È sostituito da una disposizione che disciplina le eccezioni all'obbligo di notifica, a complemento di quelle previste dall'articolo 11a della LPD rivista. L'articolo 11a capoverso 5 lettera b prevede in particolare che il detentore della collezione di dati non è tenuto a dichiarare la sua collezione se il Consiglio federale ritiene che il trattamento non arreca pregiudizio ai diritti della persona interessata. È pertanto opportuno disciplinare in un'ordinanza i casi interessati da questa disposizione.

L'articolo 4 AP-OLPD menziona in primo luogo le collezioni di dati che non sottostanno all'obbligo di notifica giusta l'articolo 11a capoverso 5 lettere a, c – f della LPD rivista e poi elenca le seguenti eccezioni:

- lettera a: il detentore della collezione di dati è esonerato dall'obbligo di notifica se si tratta di una collezione d'indirizzi utile, ad esempio, alla corrispondenza commerciale nel quadro dell'esecuzione di un contratto. Se, per contro, si tratta di una collezione utilizzata a scopo di ricerca di mercato, il detentore della collezione di dati deve notificarla all'Incaricato;
- lettera b: quest'eccezione è motivata dal fatto che tali trattamenti, vista la loro finalità, non arrecano di principio pregiudizio ai diritti della persona interessata. Un'eccezione analoga è già prevista nella regolamentazione in vigore in merito all'obbligo di dichiarare le comunicazioni di collezioni di dati all'estero (art. 7 cpv. 1 OLPD);
- lettera c: questa eccezione s'ispira all'articolo 18 capoverso 1 lettera b OLPD, secondo cui gli organi federali non sono tenuti a notificare le collezioni di dati consegnate all'Archivio federale;
- lettera d: non sono notificate all'Incaricato le collezioni contenenti unicamente dati pubblicati o resi accessibili al pubblico dalla persona interessata, senza che quest'ultima si sia opposta formalmente al trattamento;
- lettera e: giusta l'articolo 10 LPD, il detentore di una collezione di dati deve aggiornare i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Si tratta in particolare di poter verificare a posteriori l'identità di una persona che introduce dati in un sistema. La collezione di dati collezionati a questo scopo non è notificata all'Incaricato. La conservazione dei verbali d'aggiornamento mira innanzitutto a proteggere le persone i cui dati sono trattati nel relativo sistema; il rischio che vengano abusati i dati conservati riguardanti l'accesso delle persone che lavorano con il sistema è relativamente basso.

Al fine di garantire la trasparenza delle collezioni di dati non sottoposte all'obbligo di notifica, il detentore della collezione allestisce un elenco e comunica a chiunque ne faccia richiesta ogni informazione riguardante tali collezioni di dati (art. 4 cpv. 2 AP-OLPD). Tale disposizione si fonda sulla norma di delega prevista all'articolo 11a capoverso 6 LPD rivista, la quale prevede che il Consiglio federale disciplina le modalità della tenuta e della pubblicazione del registro.

2.3 Comunicazione all'estero (sezione 3)

2.3.1 Obbligo d'informare (art. 5 AP-OLPD)

L'attuale tenore dell'articolo 5 non è mantenuto. Poiché l'articolo 6 della LPD rivista non si riferisce più soltanto alla trasmissione di collezioni di dati, ma anche alla comunicazione di dati personali, le definizioni che vi figurano non hanno più senso (soprattutto la lett. b). A livello materiale non vi è tuttavia nessun cambiamento; il fatto di rendere accessibili dati personali tramite procedura di richiamo equivale a una comunicazione di dati all'estero; lo stesso vale per la comunicazione di dati a terzi a scopo di trattamento nell'ambito del rapporto di mandato.

Il nuovo articolo 6 capoverso 3 della LPD prevede che l'Incaricato deve essere informato sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a ed g e che il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare. In base al messaggio (FF 2003 1912) l'ordinanza esecutiva deve precisare in quale momento questa informazione va fornita e in che modo.

Giusta l'articolo 5 capoverso 1 AP-OLPD il detentore della collezione di dati informa l'Incaricato se possibile prima della comunicazione. Non stabilisce quindi un termine preciso ma lascia un determinato margine di manovra al detentore della collezione di dati. Se quest'ultimo non è in grado di informare l'Incaricato prima della comunicazione dei dati, deve regolarizzare la situazione il più presto possibile. Tale informazione consiste nel trasmettere all'Incaricato un esemplare o una copia delle garanzie fissate con il destinatario o regole di protezione dei dati applicabili all'interno della società o delle società interessate. Come risulta dal messaggio (FF 2003 1912), la procedura dell'informazione dovrà essere configurata nel modo più semplice possibile; l'Incaricato può, ad esempio, essere informato per e-mail. Quest'ultimo verifica se le garanzie o le regole di protezione fornite assicurano un livello di protezione adeguato in conformità alle esigenze della Convenzione STE n. 108. Se non dovessero essere sufficienti, l'Incaricato ne informa il detentore della collezione di dati entro un termine ragionevole e formula, se necessario, una raccomandazione conformemente all'articolo 29 LPD. Qualora invece l'Incaricato non intervenisse, il detentore della collezione di dati può partire dal presupposto che le garanzie e le regole di protezione dei dati fornite sono conformi alle esigenze di cui all'articolo 6 della LPD rivista.

Come risulta dal messaggio (FF 2003 1912) l'obbligo di informare previsto all'articolo 6 capoverso 3 della LPD rivista non prevede che il detentore della collezione abbia l'obbligo di informare l'Incaricato di ogni singola comunicazione. L'articolo 5 capoverso 2 lettera a AP-OLPD precisa tale punto prevedendo esplicitamente che l'obbligo di informare si applica a tutte le comunicazioni basate sulle stesse garanzie, nella misura in cui restino immutate le categorie dei destinatari, le finalità del trattamento e le categorie di dati comunicati. Le regole di protezione dei dati stabilite all'interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o un gruppo di società sottostanti a una direzione unica, si applicano a tutte le comunicazioni di dati effettuate tra di loro, indipendentemente dalla categoria di dati comunicati e dalle finalità. L'obbligo di informare assume quindi una valenza globale per tutte queste comunicazioni, nella misura in cui restino immutate le regole di protezione (art. 5 cpv. 2 lett. b AP-OLPD).

L'articolo 5 capoverso 3 prevede un obbligo d'informare meno restrittivo nel caso in cui il detentore della collezione di dati impiegasse contratti modello allestiti o riconosciuti dall'Incaricato, quali le clausole modello del contratto tipo del Consiglio d'Europa. Il detentore della collezione di dati informa l'Incaricato soltanto in modo generale che, per comunicare dati in Stati esteri in cui manca una legislazione che assicuri una protezione dei dati adeguata, impiega generalmente i contratti modello riconosciuti dall'Incaricato (o, se del caso, che impiega tali contratti facendo determinate eccezioni). Di conseguenza, il detentore della collezione non è più tenuto ad annunciare all'Incaricato ogni singola comunicazione o categoria di comunicazioni. Se in seguito il detentore della collezione di dati applicasse comunque altre garanzie, è tenuto a informarne in modo usuale l'Incaricato.

Il secondo periodo del capoverso 3 prevede che l'Incaricato pubblichi un elenco dei contratti modello da impiegare.

Secondo il messaggio (FF 2003 1911) il detentore della collezione di dati che comunica dati all'estero deve rispondere dei pregiudizi causati dalla non osservanza dell'obbligo di diligenza. Deve in particolare dimostrare di aver preso tutti i provvedimenti necessari per accertarsi che vi sia un livello di protezione adeguato. L'ordinanza attua tale obbligo di diligenza prevedendo che il detentore della collezione prenda le misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole di protezione dei dati. L'adeguatezza delle misure dipende dalle circostanze del caso specifico. Se si tratta di dati degni di particolare protezione

o di profili della personalità, tali misure saranno più severe rispetto a quelle applicabili ai restanti dati personali. Se il destinatario non osserva le garanzie e le regole di protezione dei dati, il detentore della collezione lo sollecita a regolarizzare la situazione.

2.3.2 Soppressione dell'attuale articolo 6 OLPD

L'articolo 6 della LPD rivista ha sostituito l'obbligo di notificare all'Incaricato ogni comunicazione di dati all'estero con un obbligo di informare. L'attuale articolo 6 LPD può pertanto essere abrogato.

2.3.3 Elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata (art. 7 AP-OLPD)

L'articolo 7 AP-OLPD corrisponde sostanzialmente all'articolo 7 capoverso 3 del diritto in vigore. Per stilare tale elenco l'Incaricato deve tenere conto delle decisioni della Commissione europea relative all'adeguatezza prese in applicazione dell'articolo 25 paragrafo 6 della Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Se il detentore della collezione comunica i dati a uno Stato menzionato nell'elenco dell'Incaricato, si presume che agisca in buona fede giusta l'articolo 3 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC). Si tratta comunque pur sempre di una presunzione non inconfutabile. Il detentore della collezione non può infatti invocare la sua buona fede se, ad esempio, ha constatato in base alle proprie esperienze che in un determinato Paese le prescrizioni sulla protezione dei dati non vengono rispettate (art. 3 cpv. 2 CC).

2.4 Misure tecniche e organizzative (sezione 4)

2.4.1 Misure generali (art. 8 AP-OLPD)

Il capoverso 1 è sottoposto a una modifica redazionale: l'espressione «esattezza dei dati» è sostituita con «integrità dei dati».

Il capoverso 4 è soppresso. Non è infatti necessario prevedere espressamente una base legale per la facoltà dell'Incaricato di emanare raccomandazioni o modelli concernenti le misure tecniche e organizzative.

2.4.2 Aggiornamento (art. 10 cpv. 1 AP-OLPD)

La versione francese e quella italiana sono modificate in base al tenore della versione tedesca. Si tratta di una modifica essenzialmente redazionale.

2.4.3 Regolamento per il trattamento (art. 11 AP-OLPD)

Il rinvio di cui all'articolo 11 capoverso 1 AP-OLPD è modificato, perché l'articolo 11 capoverso 3 LPD è sostituito dall'articolo 11a capoverso 3 della LPD rivista.

Giusta il capoverso 2, il regolamento per il trattamento è aggiornato periodicamente e può essere consultato dall'Incaricato o dal consulente per la protezione dei dati. Tale modifica corrisponde all'articolo 21 capoverso 3 OLPD che prevede una disposizione analoga applicabile agli organi federali.

2.5 Consulente per la protezione dei dati (sezione 5)

2.5.1 Designazione del consulente per la protezione dei dati e comunicazione all'Incaricato (art. 12a AP-OLPD)

Giusta l'articolo 11a capoverso 5 lettera e della LPD rivista, il detentore della collezione non deve dichiarare la sua collezione se ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlla autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni. Secondo il messaggio (FF 2003 1919) il Consiglio federale può in particolare prevedere che il detentore della collezione di dati è esentato dall'obbligo di notifica soltanto se ha comunicato all'Incaricato la nomina del responsabile della protezione dei dati.

L'espressione «responsabile della protezione dei dati» nella versione italiana - nonché «Datenschutzverantwortlicher» nella versione tedesca - dell'articolo 11a capoverso 5 lettera e della LPD rivista, non sta a significare che questa persona sia l'unica responsabile del rispetto della protezione dei dati. Come vedremo qui di seguito, il responsabile della protezione dei dati ha soltanto una funzione consultiva e di controllo. La responsabilità spetta in primo luogo agli enti, che devono essere considerati i detentori di una collezione di dati e quindi responsabili dei trattamenti effettuati con i dati personali in questione. L'espressione francese «conseiller à la protection des données» è quindi più corretta (art. 11 cpv. 5 lett. e LPD). Per questo motivo nella versione italiana figura l'espressione «consulente per la protezione dei dati» e in quella tedesca «betrieblicher Datenschutzberater».

Per attuare l'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, l'articolo 12a capoverso 1 AP-OLPD prevede che se il detentore della collezione di dati vuole essere esonerato dall'obbligo di notifica, deve designare un consulente per la protezione dei dati che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 12a e 12b AP-OLPD e informarne l'Incaricato.

Giusta il capoverso 2 il detentore della collezione può assegnare la funzione di consulente per la protezione dei dati a un suo collaboratore. Il suo rango gerarchico è di principio irrilevante. Al fine di garantire la sua indipendenza, sarebbe tuttavia opportuno che la persona designata fosse direttamente subordinata all'organo direttivo del detentore della collezione di dati. Il consulente per la protezione dei dati può anche essere un terzo. Se questo è il caso, sarà possibile garantire in modo migliore il principio d'indipendenza previsto dalla LPD.

Il principio d'indipendenza del consulente per la protezione dei dati è sancito dall'articolo 12a capoverso 2 secondo periodo. Secondo questa disposizione, il detentore della collezione deve designare una persona che non eserciti attività inconciliabili con la sua funzione di consulente per la protezione dei dati. Vi è ad esempio inconciliabilità se il consulente è nel contempo un membro della direzione, se esercita funzioni negli ambiti riguardanti la gestione delle risorse umane, l'amministrazione dei sistemi d'informazione o le tecnologie dell'informazione oppure se fa parte di un ente che tratta dati sensibili. Per contro, non sono di principio inconciliabili le attività di consulente per la protezione dei dati e di incaricato della sicurezza informatica o del servizio giuridico.

Il principio d'indipendenza non deve essere osservato soltanto dal detentore della collezione di dati, ma anche dal consulente per la protezione dei dati. Il capoverso 2 obbliga infatti quest'ultimo a non esercitare attività suscettibili di entrare in conflitto con i compiti che esegue per conto del detentore della collezione.

Per esercitare efficientemente i suoi compiti, il consulente per la protezione dei dati deve inoltre disporre delle conoscenze tecniche necessarie (cpv. 2 secondo periodo). Le sue competenze non vertono soltanto sulla legislazione in materia di protezione dei dati, ma anche sugli standard tecnologici, sull'organizzazione del detentore della collezione di dati e sui trattamenti effettuati da quest'ultimo.

Il consulente per la protezione dei dati rappresenta in prima linea una funzione. Essa può pertanto essere attribuita non soltanto a una persona, ma anche a una squadra composta ad esempio di uno specialista della protezione dei dati e di uno specialista in materia di sicurezza informatica. Tale soluzione permetterebbe, ad esempio, di rispettare le esigenze relative alle conoscenze tecniche. Se la funzione di consulente per la protezione dei dati è conferita a più persone la responsabilità per l'esecuzione dei compiti dovrà essere definita chiaramente.

Il capoverso 2 conferisce al detentore della collezione la facoltà di decidere se vuole usufruire dell'eccezione prevista all'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD. Se ciò è il caso, deve comunicare all'Incaricato di aver designato un consulente per la protezione dei dati. L'ordinanza non prevede un obbligo di comunicare all'Incaricato l'identità della persona designata. Una tale comunicazione sarebbe tuttavia auspicabile. La procedura in vista dell'informazione dell'Incaricato deve essere la più semplice possibile; l'Incaricato può, ad esempio, essere informato per e-mail. Una volta trasmessa l'informazione il detentore della collezione di dati è di conseguenza esonerato dall'obbligo di notifica.

2.5.2 Compiti (art. 12b AP-OLPD)

Giusta l'articolo 11a capoverso 6 secondo periodo della LPD rivista, il Consiglio federale disciplina la funzione e i compiti dei consulenti per la protezione dei dati. Per attuare questa disposizione l'articolo 12b capoverso 1 AP-OLPD disciplina i compiti del consulente.

Secondo la lettera a, il consulente per la protezione dei dati controlla i trattamenti di dati e sottopone all'Incaricato proposte di miglioramento o correzioni, se risulta che siano state violate prescrizioni sulla protezione dei dati. Il detentore della collezione non può in alcun caso sanzionare il consulente per la protezione dei dati, se quest'ultimo adempie i suoi compiti.

Il compito previsto dalla lettera a non fonda la responsabilità del consulente per la protezione dei dati. In caso di violazione della legislazione in materia di protezione dei dati, la responsabilità, in particolare nei confronti della persona interessata, è infatti assunta soltanto dal detentore della collezione di dati.

Conformemente alla lettera b, il consulente per la protezione dei dati è incaricato di allestire un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione. Solo le collezioni di dati previste all'art. 11a cpv. 3 LPD devono essere menzionate. L'incaricato o ogni persona che ne fa richiesta può consultare l'inventario. Quest'ultimo permette quindi di garantire la trasparenza delle collezioni di dati non sottoposte a notifica, nei confronti sia delle persone interessate che dell'Incaricato.

Anche se l'ordinanza non lo prevede esplicitamente, il consulente per la protezione dei dati deve adottare le misure necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Deve in particolare consigliare e formare il detentore della collezione e i suoi collaboratori, emanando ad esempio direttive o istruzioni. Esprimerà il proprio parere su ogni progetto che concerne la protezione dei dati; ciò implica che, prima dell'attuazione di un nuovo trattamento, egli debba es-

sere consultato dal detentore della collezione. Egli informerà inoltre regolarmente il detentore della collezione di dati sulle sue attività.

L'articolo 12b capoverso 2 del progetto di revisione attua il principio d'indipendenza del consulente per la protezione dei dati (art. 11a cpv. 5 lett. e LPD). Dal messaggio (FF 2003 1019) risulta che egli non è vincolato a direttive del detentore della collezione di dati e che non gli è subordinato gerarchicamente.

Secondo la lettera a, il consulente per la protezione dei dati non è vincolato a direttive riguardanti l'esercizio della sua funzione. In virtù di questa disposizione il detentore della collezione non deve quindi interferire nel quadro dell'esercizio dei compiti attribuiti al consulente. La garanzia della sua indipendenza è essenziale: il consulente può di fatto trovarsi in una situazione conflittuale, ad esempio, qualora dovesse giudicare la liceità di trattamenti di dati riguardanti il personale del detentore della collezione e preconizzare soluzioni organizzative o tecniche che non raccolgono l'immediato consenso della direzione o dei servizi interessati.

Per esercitare i suoi compiti in maniera autonoma, il consulente per la protezione dei dati deve altresì disporre delle risorse necessarie, segnatamente per quanto concerne il personale, l'infrastruttura e altri equipaggiamenti necessari (lett. b).

Va infine notato che né la legge né l'ordinanza conferiscono al consulente per la protezione dei dati il diritto di portare l'affare dinanzi all'Incaricato se le sue raccomandazioni non vengono osservate.

3. Trattamento di dati da parte degli organi federali (capitolo 2 OLPD)

3.1 Diritto d'accesso (sezione 1)

3.1.1 Domanda d'informazione alle missioni svizzere all'estero (art. 14 cpv. 2 AP-OLPD)

L'ordinanza cui rimanda il capoverso 2 è stata abrogata e sostituita dall'ordinanza del 10 ottobre 2004 sui controlli militari.

3.2 Notifica delle collezioni di dati (sezione 2)

3.2.1 Notifica ordinaria (art. 16 AP-OLPD)

Le informazioni che gli organi federali sono tenuti a fornire in occasione della notifica delle loro collezioni di dati restano le stesse di quelle previste dal sistema attuale, fatta salva la lettera h che è abrogata, perché ha uno scarso valore informativo.

L'articolo 16 capoverso 2 secondo periodo può pure essere abrogato. In futuro gli organi federali comunicheranno le loro collezioni di dati per via elettronica e potranno quindi aggiornarle in ogni tempo.

3.2.2 Soppressione dell'attuale articolo 17 OLPD

Il diritto in vigore non prevede soltanto una dichiarazione ordinaria delle collezioni di dati degli organi federali, bensì anche una dichiarazione e pubblicazione semplificate (art. 17 OLPD) nonché eccezioni alla pubblicazione (art. 18 OLPD). La revisione modifica tale siste-

ma sopprimendo l'articolo 17 relativo alla dichiarazione e alla pubblicazione semplificate e prevede che le collezioni di dati, cui attualmente si applica tale procedura semplificata, non saranno più sottoposte all'obbligo di notifica (art. 18 AP-OLPD).

3.2.3 Eccezioni all'obbligo di notifica (art. 18 AP-OLPD)

Le eccezioni previste all'articolo 18 capoverso 1 lettere a–g AP-OLPD corrispondono ai casi elencati all'articolo 17 capoverso 1 lettere a–g del diritto in vigore. Il capoverso 2 dell'avamprogetto, riprende le eccezioni previste all'articolo 18 capoverso 1 lettere b e c del diritto in vigore.

Al fine di garantire la trasparenza delle collezioni di dati non notificate all'Incaricato, il capoverso 3 prevede che gli organi federali tengono un elenco accessibile a chiunque ne faccia richiesta. Comunicano inoltre a ogni persona interessata le informazioni concernenti tali collezioni di dati giusta l'articolo 16 capoverso 1 OLPD.

3.3 Comunicazione all'estero (sezione 3)

3.3.1 Comunicazione all'estero (art. 19 AP-OLPD)

Gli articoli 5–7 AP-OLPD si applicano alle comunicazioni di dati all'estero da parte di un organo federale, se quest'ultimo si basa sul nuovo articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD.

3.4 Misure tecniche e organizzative (sezione 4)

3.4.1 Principi (art. 20 AP-OLPD)

La facoltà di designare un consulente per la protezione dei dati conformemente all'articolo 11a della LPD rivista non è conferita soltanto al settore privato, ma anche a quello pubblico. Conviene quindi che l'articolo 20 capoverso 2 AP-OLPD precisi che gli organi federali annunciano ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali, oltre che all'Incaricato, anche al loro consulente per la protezione dei dati. Quest'ultimo sarà in effetti in grado di verificare, alla stregua dell'Incaricato, se il progetto di trattamento tiene conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

L'ordinanza del 26 settembre 2003 menzionata al capoverso 4 disciplina soltanto i compiti e le competenze relative alla pianificazione e all'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in seno all'Amministrazione federale. Conviene quindi rimandare alle istruzioni emanate dagli organi competenti in virtù di detta ordinanza.

3.4.2 Trattamento di dati su mandato (art. 22 AP-OLPD)

Considerato il nuovo articolo 10a della LPD rivista, che si applica sia al settore privato sia a quello pubblico, il capoverso 1 dell'articolo 22 OLPD può essere soppresso.

3.4.3 Consulente per la protezione dei dati (art. 23 AP-OLPD)

Come menzionato al n. 3.4.1, anche gli organi federali possono designare un consulente per la protezione dei dati in virtù dell'articolo 11a della LPD rivista. È pertanto opportuno precisare questo punto all'articolo 23 capoverso 2 AP-OLPD secondo cui si applicano gli articoli 12a

e 12b AP-OPD se i dipartimenti e la Cancelleria federale vogliono essere esonerati dall'obbligo di notifica delle loro collezioni di dati.

Il capoverso 3 precisa che le autorità comunicano con l'Incaricato per il tramite del loro consulente per la protezione dei dati.

3.5 Disposizioni particolari (sezione 5)

3.5.1 Procedura d'autorizzazione di sistemi pilota (art. 26a)

L'articolo 17a della LPD rivista conferisce al Consiglio federale la facoltà di autorizzare, prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale, il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità nell'ambito di sistemi pilota, se sono adempite determinate condizioni. La prima condizione è sancita dall'articolo 17a capoverso 1 LPD, secondo cui deve essere consultato l'Incaricato. Per attuare tale disposizione nella prassi, l'ordinanza precisa meglio la procedura.

Giusta l'articolo 26a capoverso 1, se un organo federale intende attivare un sistema pilota deve comunicare all'Incaricato come viene garantito il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 17a LPD e invitarlo a rendere posizione in merito. L'Incaricato prende posizione prima della consultazione degli uffici interessati.

Affinché l'Incaricato possa prendere posizione, l'organo federale competente deve fornirgli i documenti di cui al capoverso 2. Sulla base di questa disposizione, non può quindi limitarsi ad affermare in modo generale e astratto che a un determinato trattamento si applica l'articolo 17a, ma deve illustrare in modo concreto ed esaustivo come intende rispettare le singole condizioni ed esigenze giusta l'articolo 17a LPD. I documenti forniti dall'organo federale devono permettere all'Incaricato di prendere posizione in cognizione di causa.

Giusta il capoverso 3 l'Incaricato può esigere la produzione di altri documenti ed effettuare verifiche supplementari.

Nella sua presa di posizione l'Incaricato esamina se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 17a. Una presa di posizione sommaria e succinta non basta a soddisfare le esigenze. L'Incaricato deve anzi prendere esplicitamente posizione in merito a ogni singola esigenza di cui all'articolo 17a LPD riferendosi, se necessario, alle spiegazioni fornite dall'organo federale competente. Tale presa di posizione deve permettere a quest'ultimo di adeguare, se necessario, il sistema pilota prima dell'invio in consultazione presso gli altri uffici interessati.

Se dopo la consultazione degli uffici l'organo federale competente modifica considerevolmente il sistema pilota in relazione al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17a LPD, deve informarne l'Incaricato e invitarlo a prendere nuovamente posizione (cpv. 4). Tale misura si rende necessaria, poiché essendo la presa di posizione dell'Incaricato allegata alla proposta all'attenzione del Consiglio federale, non potrebbe fondarsi su un sistema che, nel frattempo, è stato modificato.

Una volta che il sistema pilota è definitivo, l'organo federale competente trasmette al suo dipartimento la proposta destinata al Consiglio federale. La presa di posizione dell'Incaricato deve essere allegata a tale proposta (cpv. 5). Nella proposta all'attenzione del Consiglio federale non basta quindi menzionare che l'Incaricato è d'accordo con il progetto.

Il capoverso 6 contempla una norma procedurale relativa all'articolo 17a capoverso 4 LPD che prevede di assoggettare l'organo federale competente all'obbligo di sottoporre al Consiglio federale, al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota, un rapporto di valutazione e proposte relative al proseguimento o all'interruzione del trattamento. Visto che la presa di posizione dell'Incaricato viene comunicata al Consiglio federale in occasione dell'autorizzazione del sistema pilota, quest'ultimo deve altresì essere informato sulla presa di posizione dell'Incaricato nel quadro della procedura relativa al rapporto di valutazione.

Infine va notato che il Consiglio federale può definire mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato contemporaneamente all'autorizzazione del rispettivo sistema pilota o in un secondo tempo. Sono ammesse entrambe le modalità. Va altresì notato che la durata di validità dell'ordinanza d'esecuzione dovrà essere esplicitamente limitata a cinque anni (art. 17 cpv. 5 LPD).

3.5.2 Soppressione dell'articolo 27 OLPD

Considerato il nuovo articolo 21 LPD, l'articolo 27 OLPD può essere soppresso.

4. Registro delle collezioni di dati, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (capitolo 3 OLPD)

4.1 Registro e registrazione delle collezioni di dati (sezione 1)

4.1.1 Registro delle collezioni di dati (art. 28 AP-OLPD)

Secondo l'articolo 11a capoverso 1 della LPD rivista l'Incaricato tiene un registro delle collezioni di dati accessibile online. Conformemente al capoverso 6, il Consiglio federale è competente per il disciplinamento della tenuta e della pubblicazione del registro così come per la pubblicazione di un elenco dei detentori delle collezioni di dati che sono stati esonerati dall'obbligo di notifica giusta il capoverso 5 lettere e ed f.

Per attuare l'articolo 11a capoverso 6 della LPD rivista, l'articolo 28 capoverso 2 AP-OLPD prevede che il registro è accessibile online e che, su richiesta, l'Incaricato ne allestisce gratuitamente estratti. Il capoverso 3 prevede la tenuta dell'elenco dei detentori di collezioni di dati che sono stati esonerati dall'obbligo di notifica.

Dopo che il detentore della collezione di dati gli ha comunicato le informazioni menzionate agli articoli 3 e 16 AP-OLPD, l'Incaricato controlla che la comunicazione sia completa e che sia avvenuta nella giusta e debita forma. Se è il caso, procede alla registrazione della collezione di dati e rende accessibili le informazioni. Se non è il caso, invita il detentore della collezione di dati a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e in base alle informazioni di cui dispone, l'Incaricato può procedere d'ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde in sostanza all'articolo 29 capoverso 3 OLPD.

4.1.2 Soppressione dell'articolo 29 OLPD

Considerato il nuovo tenore dell'articolo 28 AP-OLPD, l'articolo 29 dell'ordinanza in vigore può essere soppresso.

4.2 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (sezione 2 AP-OLPD)

4.2.1 Sede, statuto e preventivo (art. 30 AP-OLPD)

Lo statuto del personale della Confederazione è retto dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Conviene quindi modificare il capoverso 2.

Il capoverso 3 concreta la disposizione di cui all'articolo 26 capoverso 3 secondo cui l'Incaricato dispone di un proprio preventivo. La presente disposizione chiarisce che il preventivo dell'Incaricato figura in un capitolo specifico del preventivo della Cancelleria federale. Ciò promuove la trasparenza per quanto riguarda le risorse dell'Incaricato nell'ambito della procedura legata al preventivo.

4.2.2 Relazioni con le altre autorità (art. 31)

L'articolo 31 è modificato visto che l'Incaricato è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

4.2.3 Documentazione (art. 32 AP-OLPD)

Per motivi terminologici, nel capoverso 1 conviene sostituire il termine «Uffici federali» con «organi federali».

Il sistema d'informazione attuale dell'Incaricato non permette soltanto di gestire l'amministrazione, la registrazione delle pratiche e il registro delle collezioni di dati, ma anche l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e delle pratiche, così come la pubblicazione online di informazioni di interesse generale. Il capoverso 2 va pertanto adeguato di conseguenza.

4.2.4 Emolumenti (art. 33 AP-OLPD)

Il capoverso 1 rimanda all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1), la quale disciplina gli emolumenti cui sono sottoposti i pareri dell'Incaricato, fatta salva la disposizione speciale di cui al capoverso 2.